



COMUNE DI PAVIA

SETTORE SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

P.zza Municipio, 3 (CAP 27100)

Tel. 0382 – 399519 Fax 0382 - 399517

ALLEGATO “B” AL BANDO DI GARA N. 1/SERV. PROM. SOC.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA N. 1/2017/ SERV. PROM. SOC.

Gara d'appalto riservata, ai sensi dell'Art. 143 del D.LGS 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Assistenza Socio Sanitaria ed Educativa presso i Centri Diurni per Persone Disabili (C.D.D.) Betulle, Naviglio e Torchietto. Periodo 01 settembre 2017 - 31 agosto 2020.

Importo a base di gara €. 3.982.631,43, I.V.A. 5% esclusa.

CIG 7039927B88

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

giorno	24	maggio	2017	ora	12.00
--------	----	--------	------	-----	-------

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e con le buste interne di cui alle lettere b) e c), deve pervenire alla Stazione appaltante:

--- entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);

--- all'indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);

--- con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);

b) nel seguito con il termine «**busta dell'Offerta Tecnica**» si intende la busta interna al plico contenente la sola Offerta tecnica alle condizioni e con le modalità di cui al Capo 4;

c) nel seguito con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna al plico contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui al Capo 4;

d) la busta interna di cui alle lettere b) e c) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo punto 1.3, lettera d);

d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le buste interne di cui alla lettera b) e c), e deve recare l'intestazione del mittente e della procedura alla quale si partecipa.

1.3. Dati della Stazione appaltante.

a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

Ente	COMUNE DI PAVIA	ufficio	Protocollo		
indirizzo	P.zza Municipio	Num.	2		
CAP	27100	Località	PAVIA	CAP	27100
Sito Internet	www.comune.pv.it				

b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.3) nella forma di auto prestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);

c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet www.comune.pv.it

d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

1.4. Data e luogo della selezione delle offerte:

a) l'avvio dell'apertura e l'esame delle offerte, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	25	maggio	2017	ora	10.00
--------	----	--------	------	-----	-------

b) l'esame avverrà presso la sede del **Settore Servizi di Promozione Sociale**, piazza Municipio n° 3 – 2° piano - Palazzo Saglio, in Pavia;

c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. 5% esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 3.982.631,43, I.V.A. 5% esclusa

(€ 0,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

2.2. Condizioni di partecipazione degli Operatori Economici

Ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 50/2016, si ritiene di riservare la partecipazione alla presente procedura di gara alle cooperative sociali di tipo A) di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) della Legge n. 381/91, anche temporaneamente associate ed i loro consorzi, alle condizioni di cui all'art. 143 del Codice, comma 2.

Gli affidamenti di cui all'art. 143 del Codice, comma 1-2 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

2.3. Durata dell'appalto

L'appalto dei servizi di cui al presente capitolato, avrà durata di 3 anni (tre anni) dal 01/09/2017 al 31/08/2020.

Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

E' facoltà della stazione appaltante prevedere un periodo di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016.

2.4.2. Vocabolario principale (Codice CPV: 85000000-9)

2.5. Criterio di affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

2.6. Assunzione di responsabilità e sopralluogo in sito

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

Sopralluogo obbligatorio

I concorrenti devono obbligatoriamente prendere visione dei locali di almeno una delle tre strutture site in Pavia: Betulle Viale Sardegna, 80, Naviglio Via Acerbi, 29, Torchietto Via acerbi, 31, con le modalità esplicitate all'art. 12 del Capitolato.

Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più soggetti.

La non effettuazione del sopralluogo nelle forme prevista costituirà causa di esclusione dalla gara. Il relativo attestato deve essere inserito nella busta "A".

2.6.1. Ammissibilità di varianti: NO

2.6.2. Provvedimenti amministrativi:

a) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, la presente procedura è stata indetta con determinazione n° 500/2017, esecutiva in data 5 aprile 2017;

b) Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Carena, Dirigente del Settore Servizi di Promozione Sociale, con i seguenti punti di contatto:

--- Ufficio Palazzo Saglio ;

--- p. Municipio, 3, Pavia; --- telefono 0382.399.521, telefax 0382.399.517;

--- e-mail: acarena@comune.pv.it ; (R.u.p.)

--- e-mail: sfozzati@comune.pv.it – tel. 0382/399504 (referente incaricato)

--- e-mail PEC protocollo@pec.comune.pavia.it.

3. CAPO 3 – PLICO DI GARA

Il plico di gara dovrà contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

• **BUSTA A**

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo, dichiarazioni attestanti:

--- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica;

- *dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le seguenti condizioni:*

Ai sensi del D.lgs 50/2016, Allegato XVII, Parte II, comma a lettera ii):

L'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

b) per ciascun operatore economico partecipante, dichiarazioni attestanti:

--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;

d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:

--- la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1;

--- la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di gara all'ANAC di cui al punto 3.3.2;

e) per ciascun operatore economico partecipante deve essere allegato il relativo «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE di cui al punto 9.2.1.*

2. *La corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici o agli allegati ivi richiamati, ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*

3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).*

4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento.*

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

1. *l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;*
2. *se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
3. *se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
4. *se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
5. *non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*
7. *Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
8. *Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
9. *Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
10. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
(Soggetti di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016)

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

L'esclusione è disposta:

a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, nonché al successivo punto 3.0.5, lettera d), lettera e), lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

--- in caso di impresa individuale: il titolare;

--- in caso di società in nome collettivo: uno dei soci;

--- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;

--- in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;

--- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

b) per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

(Soggetti di cui all'art. 80, comma 2, riportati all'art. 85 del D.lgs 159/2011)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
2. quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;
2. quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15; --- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

3. quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità e Codice di comportamento

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012:

a) del «Protocollo di legalità» sottoscritto dal Comune di Pavia e dalla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Pavia in data 22 aprile 2014;

E', parimenti, escluso, l'operatore economico che non si impegni ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/4/2013 n. 62, pena la risoluzione del contratto;

L'operatore deve dichiarare, inoltre, di essere edotto degli obblighi del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dell'11/02/2014.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali), completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento. *(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)*

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Sezione B. Capacità economica e finanziaria

- a) in originale, n° 2 **dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385**, attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i. La dichiarazione deve essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio).
- b) una **dichiarazione** concernente il fatturato globale nel triennio 2013-2014-2015, per l'importo almeno pari a 3.800.000,00, compreso un fatturato minimo, nel settore specifico di attività oggetto dell'appalto, per un importo pari a 3.500.000,00.

3.1.3. Sezione C. Capacità tecniche e professionali

- a) **elenco** dei principali servizi effettuati nel triennio 2014-2015-2016, nel settore specifico di attività oggetto dell'appalto, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
- b) Disporre di una idonea struttura tecnico organizzativa atta a garantire un'eccellente esecuzione del servizio richiesto dal Capitolato d'appalto con l'indicazione del numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi 3 anni.

3.1.4. Certificazioni (non obbligatorie)

**(se presentate, producono effetti ai soli fini della riduzione delle garanzie)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)**

Possesso di:

- a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- c) di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa e sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - eventualmente il possesso delle certificazioni di cui al punto 3.1.4;
- c) indicazione dei servizi o delle parti di servizio che ciascun operatore economico intende assumere.

3.2.2. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5.

3.2.3. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3;
- b) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- c) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- d) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare

esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

3.2.4. Subappalto

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Non è ammesso il subappalto.

3.2.5. Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del Codice)

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di **euro 79.652,63** pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) nella misura 10%, di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante;

c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:

c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

--- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;

--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

- c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati **in originale con sottoscrizione olografa** del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: 7039927B88 Importo del contributo: euro 140,00.

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

4. CAPO 4 – OFFERTA (Buste interne offerte tecnica ed economica)

• BUSTA B - OFFERTA TECNICA

In questa busta deve essere introdotta esclusivamente l'offerta tecnica, redatta secondo gli elementi di valutazione in base ai quali detta offerta sarà valutata.

L'elaborato costituente l'offerta tecnica, pur comprensivo di eventuali allegati, non potrà superare le quaranta (40) pagine (formato A4 - solo fronte), oppure le venti (20) - formato A4 - fronte retro, compresi eventuali schemi/tabelle/immagini; carattere Times New Roman -14).

All'esterno della busta "B" il concorrente deve apporre la dicitura busta B – Offerta Tecnica.

A pena di esclusione, gli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.

• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

In questa busta deve essere introdotta esclusivamente l'offerta economica, **redatta secondo l'articolazione del modello "2"** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente il ribasso offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta rispetto a quanto previsto dal capitolato.

Nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'esterno della busta "C" il concorrente deve apporre la dicitura busta C – Offerta Economica.

All'interno della busta "C - Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "Gara per *L'affidamento del Servizio di Assistenza Socio Sanitaria ed Educativa presso i Centri Diurni per Persone Disabili (C.D.D.) Betulle, Naviglio e Torchietto*" - *garanzia provvisoria*" - Giustificazioni".

La mancata produzione anticipata della documentazione relativa alle giustificazioni di cui all'art. 97 Codice non sarà causa di esclusione dalla presente procedura né oggetto di soccorso istruttorio.

Norme specifiche comuni per la firma dell'offerta tecnica e economica.

L'offerta tecnica e economica dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non possono presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in termini di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di reti di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese riunite in rete per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti è obbligatorio allegare al primo dei modelli firmati copia conforme all'originale della relativa procura.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica comporta l'esclusione.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criteri di valutazione delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, valutata in base agli seguenti elementi :

A) Offerta tecnica per un punteggio massimo di **70 punti**

B) Offerta Economica per un punteggio massimo di **30 punti**

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto precisato nel Capitolato.

In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio, la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica e/o riservata**, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

--- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;

--- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

--- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;

--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1.

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta, da qualunque causa determinata, si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale, oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora fissati al punto 1.4, lettera a), presso il recapito di cui allo stesso punto 1.4, lettera

b), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e l'idoneo confezionamento delle buste interne e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste gli offerenti il cui plico:

--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

--- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

--- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

--- non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara;

--- non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

--- non contiene le buste relative alle **Offerte Tecnica e/o Economica** oppure contiene le medesime fuori dalle relative buste interne;

--- le cui buste relative alle **Offerte Tecnica e/o Economica** presentano modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

--- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

--- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

--- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che per l'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica ed Economica**, gli offerenti:

a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;

b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

--- ne hanno omesso la presentazione;

--- fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera c) e lettera d), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o, per i soggetti legittimamente non muniti di propria firma digitale, non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);

--- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di servizi o le parti di servizio da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i servizi da assumere;

d) che, in caso di:

--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;

--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;

f) la cui garanzia provvisoria:

--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

--- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

g) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore a base di gara, a favore della stessa Stazione appaltante;

c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.2.3. Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano regolarizzate;

b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;

c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

6.3. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);

b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare il proseguimento della procedura;

c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

-- risultano falsi o mendaci;

-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

6.4. Conclusione della fase di ammissione

Fermo restando quanto previsto al punto 1.5, il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.5. Gestione delle Offerte Tecniche ed Economiche

6.5.1. Apertura della "Offerta tecnica"

Le buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti partecipanti alla gara verranno aperte in seduta pubblica, per la constatazione del contenuto delle stesse.

Successivamente la Commissione valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Infine, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte tecniche devono essere debitamente sottoscritte ed essere redatte secondo le indicazioni di cui al Capitolato speciale d'oneri, all'art. 4.

6.5.2. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in **seduta pubblica**, procede all'apertura in sequenza delle buste dell'**Offerta Economica**, e provvede a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa., sulla base dei seguenti criteri:

- A) Offerta tecnica** per un punteggio massimo di **70 punti**;
- B) Offerta economica**, un punteggio massimo di **30 punti**.

Ai sensi dell'art. 97 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Caratteristiche dell'offerta economica: il Presidente del seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;*
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;*
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;*
- d) ad accertare la presenza, sulle offerte, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al Capo 4, lettera d), punto sub. d.2);*
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;*
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.3;*

6.5.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

--- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;

--- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.2, lettera e);

e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, previsti dal Capo 4, lettera d), punto sub. d.2), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

a) alla formazione della graduatoria provvisoria;

b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse-Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.

La verifica avviene, in **seduta riservata**.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione, considerato l'esito dell'eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, avviene a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua

- il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
 - d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostantive può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione: a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta; b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.4.1, lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - le polizze assicurative previste dal capitolato speciale d'oneri, all'art. 20;
 - ulteriori adempimenti previsti dal capitolato speciale d'oneri.
- c) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

--- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

--- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

--- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

b) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;

c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Imposta di bollo:

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre la competente marca da bollo sul foglio dell'Offerta economica; Se non soggetto all'applicazione del bollo, occorre indicare i riferimenti normativi relativi all'esenzione.

b) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. DGUE

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3. Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3. *(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata") il quale deve invece integrare il DGUE con la compilazione dell'appendice 5. Sezione D. Informazioni in relazione ai subappaltatori.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3, lettera a); inoltre, se ricorre il caso: --- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); *(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);*

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti; *(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); *(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4)*
- accettazione atti di cui all'articolo 1, comma 17, delle lagge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesta al punto 3.1.1, lettera c);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria

- c) in originale, n° 2 **dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385**, attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i. La dichiarazione deve essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio).
- d) una **dichiarazione** concernente il fatturato globale nel triennio 2013-2014-2015, per l'importo almeno pari a 3.800.000,00, compreso un fatturato minimo, nel settore specifico di attività oggetto dell'appalto, per un importo pari a 3.500.000,00.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali

- c) **elenco** dei principali servizi effettuati nel triennio 2014-2015-2016, nel settore specifico di attività oggetto dell'appalto, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
- d) Disporre di una idonea struttura tecnico organizzativa atta a garantire un'eccellente esecuzione del servizio richiesto dal Capitolato d'appalto con l'indicazione del numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi 3 anni.

Parte V. (omessa in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel documento unico, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

--- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti con le quote di partecipazione (parte finale, lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

--- in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;

--- in ogni caso ciascun operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 5 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente "in carica"; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia "in carica" che "cessati nell'anno antecedente la data del presente Documento"; di norma gli spazi sono sufficienti o addirittura sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore a 5, aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di

presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Appendici integranti il DGUE:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

9.3. Comunicazioni e scambio di informazioni

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) la pubblicazione assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le pubblicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento, di documentazione e di sopralluogo, sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 5 (cinque) giorni feriali dal ricevimento;
- in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente o pervenute oltre il quarto giorno antecedente la data di presentazione dell'offerta;
- i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- tutte le richieste sono presentate esclusivamente all'indirizzo di cui al punto 1.3;

b) per ragioni di economica generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:

- deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;

--- prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3;

d) l'intera documentazione progettuale è accessibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3, disponibile per essere scaricata liberamente dagli operatori economici.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, sono interpellati progressivamente, gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Servizi di Promozione Sociale, dott.ssa Antonella Carena.
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) il capitolato speciale d'oneri.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Antonella Carena

